



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

TARI E RIDUZIONE APPLICABILE PER LE ONLUS

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di LECCE - Sezione 1,
Sentenza n. 1746 del 3/10/2025.

Composizione

Pres. D'Antonio e Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 469 ALTRI ENTI.

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI -
Porto Turistico – Mancata concessione - Fondamento.

Massima

In tema di Tari, non può essere concessa alcuna riduzione nel pagamento in favore del titolare di un porto turistico, poiché tale soggetto non è strutturato come Onlus pur non perseguendo scopi di lucro. (In motivazione la Corte ha affermato che la riduzione si applica solo agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, di ricerca, sanitarie, scientifiche, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. A, della legge n. 222/1985).

Rif. normativi

Artt. 10 e 21 del D. L.vo n. 460/1997.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1254 del 22/1/2014 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro